



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 10 del 15.02.2016

ART. 1
PREMESSA

1. Il Comune di Lessona gestisce in economia il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale facoltativo.
2. Il servizio è effettuato in conformità alla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23 in materia di trasporto scolastico e può essere svolto in economia diretta mediante mezzi e personale comunali, ma anche mediante appalto (in tutto o in parte) o convenzione con altri enti in base a valutazione da parte del Responsabile del Servizio rivolto alle persone della sussistenza dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo ed offre la possibilità di trasporto anche per gli alunni della scuola dell'infanzia con i limiti previsti Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23 e le esclusioni di cui al presente regolamento.
4. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dai punti di raccolta (stabiliti annualmente) al plesso scolastico e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali, eventualmente previa acquisizione di autorizzazione delle Autorità organizzatrici.

ART. 2
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Lessona.
2. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in altri comuni limitrofi autorizzati dal Sindaco di appartenenza compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
3. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può richiedere all'Ente l'iscrizione dell'alunno del servizio di trasporto scolastico.
4. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole indicate nel precedente comma.
5. Le richieste devono pervenire nelle date che verranno di anno in anno stabilite;
6. L'eventuale rigetto dell'istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 10 giorni dal termine della presentazione delle domande;
7. Eventuali domande presentate dopo il termine fissato e nel caso di iscrizione in corso d'anno potranno essere accolte soltanto se saranno disponibili posti a sedere sugli automezzi e senza modificare orari e percorsi già stabiliti.
8. I modelli per l'iscrizione sono disponibili presso gli uffici comunali e sono comunque divulgati, a cura dell'ufficio competente, anche presso le scuole del plesso scolastico di Lessona.
9. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

ART. 3

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata scuolabus indicata nella domanda sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che:
 - sono stabiliti dei punti di raccolta tenuto conto degli alunni iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
 - nei casi di famiglie abitanti in case sparse o comunque site non sulla pubblica via, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via o in luogo più idoneo senza arrecare danno o pericolo alla circolazione ed all'utenza;
 - gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

ART. 4

ACCOMPAGNAMENTO, PRELIEVO, RESPONSABILITA'

1. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia godranno di accompagnamento sulle corse prestabilite di una persona adulta, responsabile della tutela dei minori.
2. Sulle corse dedicate alle scuole primaria e secondaria di primo grado invece, non è obbligatorio il servizio di accompagnamento, salvo eventuale servizio civico volontario.
3. Le responsabilità del Comune, dell'autista e dell'accompagnatore iniziano nel momento in cui l'alunno sale sull'automezzo e terminano:
 - a) all'andata, con la discesa dei bambini presso l'ingresso delle rispettive sedi scolastiche e con la consegna al personale addetto alla vigilanza;
 - b) al ritorno con la consegna alle famiglie. I genitori degli alunni hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa al Comune. L'alunno sarà consegnato da accompagnatrici/autisti solo ed esclusivamente alle fermate prestabilite e alle persone indicate nell'apposita dichiarazione. Anche in questi casi in cui i genitori (o coloro delegati al ritiro del minore) abitassero nei pressi della fermata, accompagnatrici/autisti non potranno essere autorizzati a far scendere l'alunno/a se la persona autorizzata non è presente alla fermata stabilita.
 - c) qualora, in casi eccezionali, l'alunno/a dovesse essere consegnato/a ad una persona diversa e/o ad una fermata diversa rispetto a quella indicata nel modulo, dovrà preventivamente essere informato l'autista di turno dal personale incaricato della scuola.In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell'alunno, o di suo delegato, all'orario stabilito, l'alunno sarà custodito dall'autista fino a quando i familiari o delegati potranno prelevare il minore. Di tale operazione dovranno essere avvertiti tempestivamente uno dei genitori o altre persone indicate tra quelle delegate al ritiro che dovranno provvedere al ritiro entro il tempo massimo di un'ora dal ricevimento dell'avviso. In tal caso i genitori dovranno corrispondere una sanzione pari a 50,00 Euro a prescindere dalla durata del ritardo. Il mancato pagamento della sanzione comporterà la sospensione del servizio. I casi particolari verranno di volta in volta esaminati dalla Giunta comunale.

- d) Nessuna responsabilità può essere attribuita agli autisti e/o accompagnatori per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.
- e) Gli autisti del servizio e/o l'accompagnatore non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito.

ART. 5

DURATA E COSTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Le modalità di pagamento e tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente dall'indice ISTAT.
2. La Giunta potrà deliberare tariffe differenziate ed in particolare esenzioni o tariffe agevolate in base a fasce di reddito ISEE predefinite.
3. Qualora non vengano determinate restano in vigore le ultime deliberate.
4. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente.
5. Nel caso in cui l'utente cambi istituto o residenza e né in caso di mancato utilizzo del servizio per motivi personali, non ha diritto al rimborso del mese in corso.

ART. 6

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI – SANZIONI

1. Durante il periodo di utilizzo del servizio, sia in esso presidiato o meno dal personale di accompagnamento, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti, del personale di accompagnamento e dei conducenti, utilizzando i posti a sedere liberi;
2. In caso di comportamento scorretto, dovranno attenersi ai richiami ricevuti dal personale adulto presente sui mezzi a qualsiasi titolo.
3. Il mantenimento e il ripetersi di atti e comportamenti scorretti e richiamati daranno avvio a procedure di segnalazione al Comune, di richiamo e sanzionamento delle famiglie, compreso la sospensione provvisoria o definitiva del servizio stesso.
4. I genitori o tutori degli utenti sono responsabili per danni a terzi o a cose che gli utenti stessi causano durante l'utilizzo del servizio e saranno chiamati al risarcimento del danno.

ART. 7

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale il cui utilizzo, mediante l'iscrizione di cui all'art. 2, comporta un vincolo contrattuale e il pagamento di tariffe da parte degli utenti o dei loro genitori o tutori nel caso di minori.
2. Il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione coattiva, può comportare la decadenza dal diritto di fruizione del servizio in quanto servizio non obbligatorio da parte del Comune.

ART. 8

CALENDARI E ORARI

1. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, saranno ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
2. Il Comune di Lessona si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.
3. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano.
4. Per le scuole dell'Infanzia il servizio viene effettuato con partenza alle ore 8.30 dalla piazza antistante la scuola e subito dopo l'orario di uscita;
5. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. Se possibile gli Uffici Municipali daranno tempestiva comunicazione agli utenti.
6. Il Comune di Lessona si ritiene invece sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.
7. Nessun rimborso è dovuto in caso in cui non sia temporaneamente possibile effettuare il servizio per cause di forza maggiore.

ART. 9

ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto ed a condizione:
 - a) che vi sia dettagliatamente riportato il numero dei partecipanti, l'orario di partenza e di ritorno, il programma e lo scopo della visita;
 - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal Ministero della Pubblica Istruzione ed eventualmente regionali per tali attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n.48);
 - c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
 - d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
 - e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
 - f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche sarà concessa dal Responsabile del Servizio.

4. Per esigenze ricorrenti l'autorizzazione, la medesima potrà essere concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

ART. 10
NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.

Il Comune di Lessona designa apposito funzionario cui sono attribuiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di trasporto scolastico.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Lessona, li